

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 617

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale recante definizione
delle classi di laurea

(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'8 febbraio 2006)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

APPUNTO ILLUSTRATIVO

I decreti ministeriali allegati disciplinano gli ordinamenti dei corsi di studio delle classi di laurea, di laurea magistrale e delle lauree magistrali sanitarie, in attuazione della riforma degli ordinamenti universitari attuata con il DM 22 ottobre 2004, n. 270.

In particolare l'articolo 10 del predetto regolamento prevede che i decreti ministeriali attuativi individuano per ogni classe di corsi di laurea, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole nelle seguenti tipologie:

- a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;
- b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe.

In relazione a tali attività i decreti determinano per ciascuna classe di corsi di laurea, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa di base e caratterizzante in misura non superiore al 50 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio. La scelta operata dal DM 270 del 2004 è stata infatti quella di vincolare un numero di crediti inferiore, rispetto a quanto previsto dal DM 509 del 1999, ma in modo più stringente e con riferimento alle attività di base e caratterizzanti le classi, al fine di assicurare che ciascun corso attivato nella stessa classe attribuisca sempre agli insegnamenti di base un adeguato numero di crediti. I corsi di studio attivati dalle università in attuazione del DM 509 del 1999 e dei relativi decreti attuativi, infatti, spesso prevedevano un eccessivo numero di insegnamenti a tutto discapito degli insegnamenti di base.

I decreti predisposti tengono conto dei pareri espressi dalla CRUI, dal CUN e dal CNSU.

Dai predetti pareri, ed in particolare da quelli espressi dal CNSU, sono emerse le seguenti esigenze:

- assicurare una solida preparazione di base;
- assicurare la mobilità degli studenti all'interno dell'ateneo e tra atenei diversi;
- garantire corsi di studio sostenibili, evitando un numero eccessivo di esami per anno di corso.

Al fine di soddisfare le esigenze manifestate soprattutto dagli studenti, ed in attuazione dello spirito della riforma, i decreti prevedono che :



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- i regolamenti didattici di ateneo concentrano i crediti nelle attività formative di base e caratterizzanti, assicurando una solida preparazione di base ed evitando la dispersione dell'impegno degli studenti su un numero eccessivo di insegnamenti (art. 3 comma 3 bis);
- relativamente al trasferimento degli studenti, all'interno dell'Ateneo o tra diversi Atenei, tra corsi afferenti la medesima classe, i regolamenti didattici assicurano l'integrale riconoscimento dei crediti acquisiti nelle attività di base e caratterizzanti, assicurando così il medesimo valore legale dei titoli di studio rilasciati nella stessa classe;
- le università garantiscono l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione degli stessi, prevedendo comunque, per ciascun anno di corso, un numero di esami non superiore a dieci, e per ciascun esame un numero di crediti non inferiore a sei..

L'avvio dei nuovi corsi è previsto a partire dall'anno accademico 2006/2007 e non oltre l'anno accademico 2007/2008. Le università dovranno assicurare la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti disciplinando, altresì, la facoltà per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai nuovi corsi.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

APPUNTO ILLUSTRATIVO

I decreti ministeriali allegati disciplinano gli ordinamenti dei corsi di studio delle classi di laurea, di laurea magistrale e delle lauree magistrali sanitarie, in attuazione della riforma degli ordinamenti universitari attuata con il DM 22 ottobre 2004, n. 270.

In particolare l'articolo 10 del predetto regolamento prevede che i decreti ministeriali attuativi individuano per ogni classe di corsi di laurea, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole nelle seguenti tipologie:

- a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;
- b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe.

In relazione a tali attività i decreti determinano per ciascuna classe di corsi di laurea, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa di base e caratterizzante in misura non superiore al 50 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio. La scelta operata dal DM 270 del 2004 è stata infatti quella di vincolare un numero di crediti inferiore, rispetto a quanto previsto dal DM 509 del 1999, ma in modo più stringente e con riferimento alle attività di base e caratterizzanti le classi, al fine di assicurare che ciascun corso attivato nella stessa classe attribuisca sempre agli insegnamenti di base un adeguato numero di crediti. I corsi di studio attivati dalle università in attuazione del DM 509 del 1999 e dei relativi decreti attuativi, infatti, spesso prevedevano un eccessivo numero di insegnamenti a tutto discapito degli insegnamenti di base.

I decreti predisposti tengono conto dei pareri espressi dalla CRUI, dal CUN e dal CNSU.

Dai predetti pareri, ed in particolare da quelli espressi dal CNSU, sono emerse le seguenti esigenze:

- assicurare una solida preparazione di base;
- assicurare la mobilità degli studenti all'interno dell'ateneo e tra atenei diversi;
- garantire corsi di studio sostenibili, evitando un numero eccessivo di esami per anno di corso.

Al fine di soddisfare le esigenze manifestate soprattutto dagli studenti, ed in attuazione dello spirito della riforma, i decreti prevedono che :



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- i regolamenti didattici di ateneo concentrano i crediti nelle attività formative di base e caratterizzanti, assicurando una solida preparazione di base ed evitando la dispersione dell'impegno degli studenti su un numero eccessivo di insegnamenti (art. 3 comma 3 bis);
- relativamente al trasferimento degli studenti, all'interno dell'Ateneo o tra diversi Atenei, tra corsi afferenti la medesima classe, i regolamenti didattici assicurano l'integrale riconoscimento dei crediti acquisiti nelle attività di base e caratterizzanti, assicurando così il medesimo valore legale dei titoli di studio rilasciati nella stessa classe;
- le università garantiscono l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione degli stessi, prevedendo comunque, per ciascun anno di corso, un numero di esami non superiore a dieci, e per ciascun esame un numero di crediti non inferiore a sei..

L'avvio dei nuovi corsi è previsto a partire dall'anno accademico 2006/2007 e non oltre l'anno accademico 2007/2008. Le università dovranno assicurare la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti disciplinando, altresì, la facoltà per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai nuovi corsi.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

VISTI gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

VISTO l'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43 ;

VISTA la legge 19 ottobre 1999, n. 370 ed in particolare l'articolo 6, comma 6;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (pubblicato nella G.U. n. 277 del 12 novembre 2004) ed in particolare gli articoli 3, 4, 5, 10 e 11;

VISTI il decreto ministeriale 23 dicembre 1999 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari (pubblicato nella G.U. n. 3 del 5 gennaio 2000), e successiva rettifica (pubblicata nella G.U. n. 15 del 20 gennaio 2000), nonché il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000) ed il DM 18 marzo 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.78 del 5 aprile 2005);

VISTA la Dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i Comunicati di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre 2003 e di Bergen del 20 maggio 2005, relativi all'armonizzazione dei sistemi dell'Istruzione Superiore dei paesi dell'area europea;

PRESO ATTO, in particolare, di quanto il Comunicato di Bergen prevede circa gli schemi di riferimento per i titoli e circa la specificazione degli obiettivi didattici in termini di risultati di apprendimento attesi;

VISTO il decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot.9/2004 relativo all'Anagrafe degli studenti ed al Diploma supplement;

VISTO il decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 15, relativo alla Banca dati offerta e verifica del possesso dei requisiti minimi;

VISTO il decreto ministeriale in data 11.10.2004 e successive integrazioni, con il quale sono stati costituiti i Tavoli Tecnici al fine di rideterminare le classi dei corsi di studio ai sensi del D.M. 270/2004, composti dai presidenti delle Conferenze dei Presidi delle facoltà interessate e dai Presidenti degli Ordini professionali interessati;

SENTITA la CRUI per quanto riguarda il termine di cui all'art.13, comma 2 del D.M. 270/2004;

RITENUTO che, ai sensi del decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 15, e con particolare riferimento alla verifica del rispetto dei requisiti minimi, sia necessario assicurare agli atenei un congruo termine non inferiore a mesi diciotto per l'adeguamento dei rispettivi regolamenti didattici;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTI i pareri del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), resi nelle adunanze del 14/15 e del 20/21/22 dicembre 2005 e nell'adunanza dell'11 gennaio 2006;

RITENUTO di assumere, in via di principio, a fondamento della stesura delle singole classi dell'allegato, le proposte formulate dai predetti Tavoli Tecnici in considerazione della generale rappresentatività dei relativi interessi pubblici;

RITENUTO di accogliere le osservazioni del CUN con particolare riferimento allo stralcio dell'elencazione delle professioni ISTAT nelle declaratorie delle classi, per quanto riguarda anche l'elencazione di tutti i settori scientifico disciplinari dell'area matematica per la formazione istituzionale di base e la conferma del doppio canale di formazione della classe LM-4 Architettura e Ingegneria edile-architettura, nonché di accogliere le osservazioni di carattere integrativo o correttivo di settori scientifico disciplinari per talune classi, in funzione di una più puntuale definizione delle competenze essenziali per il perseguimento di specifici obiettivi formativi;

RITENUTO peraltro di non poter accogliere le osservazioni del CUN stesso in relazione alla proposta di istituzione delle classi L-43 Tecniche psicologiche e L-24 Scienze psicologiche in quanto formulate al fine di definire un percorso formativo di primo livello correlato strettamente a garantire l'accesso alla Sezione B del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, in corso di revisione;

RITENUTO altresì di non poter accogliere, per carenza di appositi sbocchi professionali, la proposta di istituzione di una specifica classe di laurea magistrale preordinata a consentire ai laureati della classe di laurea L-14 Scienze dei servizi giuridici il completamento della relativa formazione;

VISTI i pareri del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), dell'1/2 settembre 2005 e del 3 febbraio 2006;

RITENUTO di accogliere integralmente le richieste formulate dal CNSU nei predetti pareri;

VISTI i pareri della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica e della VII Commissione permanente della Camera dei deputati, resi rispettivamente il _____ e il _____;

CONSIDERATO che il corso di laurea «ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali nonché la acquisizione di specifiche conoscenze professionali», secondo il disposto dell'art.3, comma 4, del citato decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270;

CONSIDERATA la necessità di garantire un ampio ventaglio di offerta formativa, anche per assicurare pieno riconoscimento ai nuovi saperi prodotti dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche;

DECRETA



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art.1

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le classi dei corsi di laurea di cui all'allegato.
2. Le università, nell'osservanza dell'articolo 9 del predetto decreto ministeriale, procedono all'istituzione dei corsi di laurea individuando le classi di appartenenza.
3. Le classi di laurea di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000 (G.U. n. 170 del 19 ottobre 2000) sono soppresse e sostituite da quelle allegate al presente decreto di cui fanno parte integrante.
4. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto n. 270/2004 e del presente decreto in tempo utile per assicurare l'avvio dei nuovi corsi a partire dall'anno accademico 2006/2007 e non oltre l'anno accademico 2007/2008.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 2

1. I corsi di laurea si svolgono nelle facoltà.
2. I singoli corsi di laurea possono essere realizzati anche con il concorso di più facoltà della stessa università o di più università, sulla base di specifiche norme del regolamento didattico di ateneo che ne disciplinano il funzionamento.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 3

1. Per ogni corso di laurea, i regolamenti didattici di ateneo determinano i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, indicando, limitatamente a quelle previste nelle lettere a) e b) dell'articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare, in conformità agli allegati al presente decreto.
2. I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di crediti da assegnare ai settori scientifico-disciplinari ricompresi in ambiti disciplinari per i quali il numero stesso non sia specificato nell'allegato.
3. Limitatamente alle attività formative caratterizzanti, qualora negli allegati siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.
- 3 bis. I regolamenti didattici di ateneo concentrano i crediti nelle attività formative di base e caratterizzanti, assicurando una solida preparazione di base ed evitando la dispersione dell'impegno degli studenti su un numero eccessivo di insegnamenti.
4. I regolamenti didattici di ateneo determinano i casi in cui la prova finale è sostenuta in lingua straniera.
5. Nel definire gli Ordinamenti didattici, le Università specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea e individuano gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT.
6. Relativamente al trasferimento degli studenti, all'interno dell'Ateneo o tra diversi Atenei, tra corsi afferenti la medesima classe, i regolamenti didattici assicurano l'integrale riconoscimento dei crediti acquisiti nelle attività di base e caratterizzanti.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art.4

1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di studio, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all'art.12, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.
2. Le università garantiscono l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione degli stessi, prevedendo comunque, per ciascun anno di corso, un numero di esami non superiore a dieci, e per ciascun esame un numero di crediti non inferiore a sei.
3. Gli Atenei possono riconoscere, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post- secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso, per un massimo di 60 crediti formativi.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art.5

1. I crediti formativi universitari dei corsi di laurea corrispondono a 25 ore di impegno per studente.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art.6

1. Le università rilasciano, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i titoli di laurea con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea, assicurando che la denominazione di quest'ultimo corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso stesso.

2. Le Università provvedono inoltre a rilasciare, ai sensi dell'art.11, comma 8 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e con le modalità indicate nel decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. 9/2004 e successive integrazioni, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art.7

1. Ai sensi dell'art. 13, commi 5 e 6 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

Il Ministro



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Numerazione e denominazione delle classi delle lauree

L-1	BENI CULTURALI
L-2	BIOTECNOLOGIE
L-3	DISCIPLINE DELLE ARTI FIGURATIVE, DELLA MUSICA, DELLO SPETTACOLO E DELLA MODA
L-4	DISEGNO INDUSTRIALE
L-5	FILOSOFIA
L-6	GEOGRAFIA
L-7	INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE
L-8	INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE
L-9	INGEGNERIA INDUSTRIALE
L-10	LETTERE
L-11	LINGUE E CULTURE MODERNE
L-12	MEDIAZIONE LINGUISTICA
L-13	SCIENZE BIOLOGICHE
L-14	SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
L-15	SCIENZE DEL TURISMO
L-16	SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE
L-17	SCIENZE DELL'ARCHITETTURA
L-18	SCIENZE DELL'ECONOMIA E DELLA GESTIONE AZIENDALE
L-19	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE
L-20	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
L-21	SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, PAESAGGISTICA E AMBIENTALE
L-22	SCIENZE DELLE ATTIVITA MOTORIE E SPORTIVE
L-23	SCIENZE E TECNICHE DELL'EDILIZIA
L-24	SCIENZE PSICOLOGICHE
L-25	SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE E FORESTALI
L-26	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
L-27	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
L-28	SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA NAVIGAZIONE
L-29	SCIENZE E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE
L-30	SCIENZE E TECNOLOGIE FISICHE
L-31	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
L-32	SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E LA NATURA
L-33	SCIENZE ECONOMICHE
L-34	SCIENZE GEOLOGICHE
L-35	SCIENZE MATEMATICHE
L-36	SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
L-37	SCIENZE SOCIALI PER LA COOPERAZIONE, LO SVILUPPO E LA PACE
L-38	SCIENZE ZOOTECHNICHE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

L-39	SERVIZIO SOCIALE
L-40	SOCIOLOGIA
L-41	STATISTICA
L-42	STORIA
L-43	TECNICHE PSICOLOGICHE
L-44	TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI